

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 15-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 29 luglio 1976
modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 agosto 1976
(V. Stampato n. 215)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(STAMMATI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 agosto 1976*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
3 luglio 1976, n. 455, recante modificazioni a disposi-
zioni della legge 4 agosto 1975, n. 389, concernente il
funzionamento dei servizi doganali**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

Il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 455, recante modificazioni a disposizioni della legge 4 agosto 1975, n. 389, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Il secondo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente comma:

« L'articolo 5 della stessa legge è sostituito dal seguente:

” Per assicurare la corresponsione al personale doganale delle competenze previste dagli articoli 10 e 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, relative agli anni 1974, 1975 e 1976 ed al primo semestre 1977, lo stanziamento di spesa indicato nell'articolo 11, terzo comma, della legge stessa è elevato di lire 3 miliardi per il 1974, di lire 1.700 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976 e di lire 850 milioni per l'anno 1977 ” ».

DISEGNO DI LEGGE

MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

*Articolo unico.**Identico:**Identico:**Identico:**Identico.*

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo 1-bis:

« All'onere di lire 850 milioni per l'esercizio finanziario 1977 si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 5310 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo ».

TESTO DEGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Nell'articolo 2, secondo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 389, le parole: « 1° luglio 1976 » sono sostituite con le parole: « 1° luglio 1977 ».

L'articolo 5 della stessa legge è sostituito dal seguente:

« Per assicurare la corresponsione al personale doganale delle competenze previste dagli articoli 10 e 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, relative agli anni 1974, 1975 e 1976 ed al primo semestre 1977, lo stanziamento di spesa indicato nell'articolo 11, terzo comma, della legge stessa è elevato di lire 3 miliardi per il 1974, di lire 1.700 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976 e di lire 850 milioni per l'anno 1977 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

TESTO DEGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA E DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 1-bis

All'onere di lire 850 milioni per l'esercizio finanziario 1977 si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 5310 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo.

Art. 2.

Identico.